



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE FALLIMENTARE



Concordato Preventivo n. 2/2015 – [REDACTED]

Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- dott.ssa Maria Lamberti Presidente
- dott.ssa Michela Eligato Giudice estensore
- dott. Francesco Guerra Giudice

ha emesso il seguente:

**DECRETO DEL TRIBUNALE DI OMologazione DEL CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA'
AZIENDALE**

Con ricorso depositato presso la cancelleria fallimentare in data 15 dicembre 2015 la società [REDACTED]
[REDACTED], presentava domanda di Concordato Preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6,r.d. n. 267/1942.

Con decreto del 18 dicembre 2015, il Tribunale, accertata la sussistenza dei relativi presupposti, nominava Commissario Giudiziale il dott. Gianpiero Vecchio e concedeva termine fino al 26 aprile 2016 per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della suddetta documentazione, disponendo, nel contempo, che la società depositasse con cadenza mensile una relazione relativa alla situazione finanziaria aggiornata unitamente ad una breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva.

In data 23 aprile 2016 la società ricorrente depositava la proposta, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della stessa, una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, lo stato analitico ed estimativo delle attività nonché la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario. Questo Tribunale, con decreto del 08.06.2016 ammetteva ex art. 163 l. fall. la società alla procedura di Concordato Preventivo, ed ordinava la convocazione dei creditori per l'udienza del 6 ottobre 2016, udienza successivamente differita al 12 gennaio 2017 ed ancora rinviata allo scorso 23 marzo 2017 alle ore 11:00.

Veniva inoltre disposto che la società depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di € 30.000,00 per le spese della procedura; tale somma veniva depositata nei termini mediante

attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura.

A fronte delle valutazioni, condivisibili, espresse dal commissario giudiziale (e, soprattutto, del voto favorevole ampiamente espresso dalla maggioranza dei creditori ai sensi degli artt. 177 e 178 l. fall.), è appena il caso di aggiungere come il giudizio di fattibilità del piano concordatario presentato dalla società debitrice nella specie appaia, di fatto, intrinsecamente imposto dalle stesse modalità di continuità aziendale e cessione di alcuni beni facenti parte dell'attività aziendale, indicate nella proposta e riassumibili come nel modo seguente:

"La società con il proprio ricorso propone ai propri creditori un piano che contempla il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati, e parziale, al 30%, dei creditori chirografari, senza formazione di classi. Il tutto ovviamente previo soddisfacimento dei crediti prededucibili sorti in funzione dell'esecuzione della procedura concordataria e nella pendenza della stessa, ivi incluse le spese di giustizia.

Con riguardo alla provvista necessaria per il soddisfacimento dei creditori concorsuali il piano prevede che a copertura del fabbisogno concordatario, di complessivi € 2.576.749 vengano utilizzate somme rinvenienti dalla parziale liquidazione degli elementi dell'attivo patrimoniale per complessivi € 1.948.554 (di cui € 1.157.805 per la cessione di immobili al valore di stima, € 10.000 per la cessione di beni strumentali, € 433.165 per vendita di merci in magazzino, € 225.181 per incasso crediti verso clienti, € 6.858 per la cessione di partecipazioni, € 105.177 per incasso o compensazione di altri crediti vari ed € 10.368 per disponibilità liquide), € 91.092 rinvenienti dall'avviamento commerciale e dalla plusvalenza immobiliare conseguibile dalla futura vendita del ramo di azienda in favore della [REDACTED] (rispettivamente pari ad € 15.000 ed € 76.092), € 10.600 da fitti attivi ed € 631.142 dal cashflow operativo ritraibile nel periodo concordatario dalla gestione dell'impresa.

La proposta di concordato consente di ristrutturare proficuamente la debitioria aziendale, con un avanzo di gestione di € 104.369".

Trattandosi di concordato in continuità aziendale, l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona del dott. Bartolomeo Molinari che dovrà attenersi alle istruzioni indicate nel dispositivo.

Tali organi saranno coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

P.Q.M.



Il Tribunale di Vallo della Lucania ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla " [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ", in persona del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della massa dei creditori, in persona del Commissario giudiziale dott.

Gianpiero Vecchio, così decide:

A) omologa il concordato preventivo presentato dalla [REDACTED]
[REDACTED] in persona del sig. [REDACTED]

B) nomina liquidatore della procedura il dott. Bartolomeo Molinari il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- 1) il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario Giudiziale, il comitato dei creditori ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario Giudiziale;
- 2) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- 3) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;
- 4) il liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni mobili ed immobili secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo quelle ritenute più opportune in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario Giudiziale, del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società; acquisito il parere di questi ultimi, delle modalità di liquidazione darà notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro compimento;
- 5) le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori;
- 6) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
- 7) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
- 8) la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario Giudiziale, del Comitato dei creditori ed informativa al Giudice Delegato almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni di urgenza;
- 9) ultimate le operazioni di liquidazione, il Commissario Giudiziale ed il liquidatore deporranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall.;
- 10) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario Giudiziale e dal Giudice delegato.

C) nomina componenti del comitato dei creditori:

[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED]

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al Commissario Giudiziale, al Commissario Liquidatore (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

D) dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Vallo della Lucania, 13 luglio 2017

Il Giudice Estensore

dott.ssa Michela Elligato

Il Presidente

dott.ssa Maria Lamberti

ASTE
GIUDIZIARIE.it
e le Poste
in cancelleria
il 114 LUG. 2017]

Il Funzionario Giudiziario
dott. Vittorio Inverso

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it